



Foglio Informativo n. 1/2022

## **Garanzie prestate nell'interesse della clientela – crediti di firma**

---

### **Informazioni sulla Banca**

---

#### **HSBC Continental Europe, Italy**

Società di diritto francese, controllata da HSBC Bank plc

Sede legale: 38 avenue Kléber 75116, Parigi, Francia

Sede della succursale di Milano: Via Mike Bongiorno 13, 20124 Milano

Telefono: +39 02 72437 1 - Fax: +39 02 72437 800

Codice A.B.I.: 03021

Codice C.A.B.: 01600

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: MI – 2534017

Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche con il n. 8078

C.F. e P.IVA 10470920967

Autorità di vigilanza estera competente: ACPR - AMF

Sito internet: [www.hsbc.fr](http://www.hsbc.fr)

### **Caratteristiche e rischi tipici del prodotto**

---

#### **Che cosa sono i crediti di firma**

I crediti di firma sono garanzie a prima richiesta, fidejussioni o lettere di credito stand-by con le quali la Banca garantisce le obbligazioni di pagamento del Cliente nei confronti di un terzo spesso derivanti da operazioni commerciali. Le obbligazioni da garantire e i testi delle garanzie variano da cliente a cliente e da operazione ad operazione. Pertanto la Banca si riserva sempre di valutare il testo e la richiesta del Cliente prima di emettere una garanzia per conto dello stesso. La Banca non effettua tuttavia valutazioni né fornisce alcuna consulenza sulla validità legale della garanzia o la rispondenza del testo agli accordi tra Cliente e beneficiario garantito. Tali aspetti rimangono nella responsabilità del Cliente e non della Banca.

L'emissione delle garanzie è subordinata alla concessione di un affidamento da parte della Banca e la sottoscrizione di un contratto di fido per crediti di firma tra Banca e Cliente.

Più in particolare, le garanzie sono emesse dalla Banca su richiesta del Cliente, in relazione alle obbligazioni di quest'ultimo, nella forma di:

- fideiussioni: la fideiussione è il contratto, disciplinato dagli articoli 1936 e ss. Cod. Civ., con il quale un soggetto, il fideiussore, garantisce l'adempimento delle obbligazioni di un altro soggetto (debitore principale), qualora questi non adempia le proprie obbligazioni nei confronti del proprio creditore. La garanzia è accessoria al contratto principale. Ne consegue che il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale. Le fideiussioni possono essere disciplinate da leggi speciali come per esempio nel caso di garanzia per gare d'appalto o garanzie doganali.
- garanzie autonome a prima richiesta: garanzie autonome rispetto al contratto sottostante emesse in deroga alla disciplina codicistica. Tali garanzie prevedono l'impegno della Banca a pagare a prima richiesta senza possibilità di sollevare eccezioni sulla efficacia o validità o, più in generale, sulle vicende del contratto sottostante, purché la richiesta di pagamento da parte del beneficiario giunga entro e non oltre la data di scadenza della garanzia.
- Garanzie rette da diritto diverso dal diritto italiano: trattasi di garanzie rette da diritto non italiano (per esempio inglese, francese ecc) o da regole uniformi internazionali quali le URDG 758, dalle Norme ed Usi Uniformi per i Crediti Documentari (UCP 600) e dalle International Stand-by Practices (ISP 98), emesse a richiesta del Cliente tipicamente nel contesto di gare o forniture internazionali (cosiddetti advance bond, bid bonds, e performance bonds).

In base alle obbligazioni garantite, le garanzie possono essere definite, per esempio, come:

- **Performance Bond**: garanzia di buona esecuzione. Essa garantisce il beneficiario dal rischio di inadempimento delle obbligazioni di cui ad un contratto sottostante.
- **Bid Bond**: garanzia di mantenimento dell'offerta, generalmente richiesta ai partecipanti di una gara d'appalto. Essa garantisce che il contratto venga stipulato dall'impresa aggiudicataria, e che vengano adempiuti gli obblighi connessi all'aggiudicazione;
- **Payment bond**: garanzia per il pagamento della fornitura;
- **Advance Payment Bond**: garanzia di rimborso di pagamento anticipato;
- **Retention Bond**: garanzia sostitutiva della trattenuta per il buon funzionamento dell'impianto;
- **Warranty Bond**: garanzia per difetti di fabbricazione;
- **Garanzia IVA**: garanzia per il rimborso anticipato dell'IVA;
- **Garanzia per l'Affitto**: garanzia sostitutiva della cauzione relativa al canone di affitto;
- **Garanzia Doganale**: garanzia relativa al pagamento dei diritti doganali

La Banca può emettere le garanzie sia direttamente (garanzie dirette), che tramite altre società del Gruppo HSBC o banche corrispondenti terze (garanzie indirette).

### **Garanzie dirette**

Garanzie emesse su richiesta del Cliente direttamente a favore di un beneficiario anche non residente in Italia.

**Garanzie indirette**

Garanzie emesse tramite altre società del Gruppo HSBC o banche terze. In tale ipotesi, la Banca emette una controgaranzia a favore di altra banca del Gruppo HSBC o banca corrispondente e quest'ultima emette la garanzia a favore del creditore garantito. Emettendo la controgaranzia, la Banca si impegna a pagare qualunque somma richiesta alla banca emittente in caso di escussione della garanzia.

A fronte dell'emissione delle garanzie il Cliente si impegna ad indennizzare e manlevare irrevocabilmente e incondizionatamente la Banca da ogni danno o perdita, costo e spesa di qualsiasi natura derivanti dalla controgaranzia in caso di escussione della garanzia. In caso di ritardo nel rimborso di quanto dovuto, la Banca applica un interesse di mora.

La Banca rilascia il Cliente dagli impegni di indennizzo assunti verso di essa al momento dello svincolo della garanzia o controgaranzia da parte del beneficiario ovvero alla scadenza indicata nella garanzia o prevista dalla legge applicabile.

**Rischi**

- Rischio di insolvenza della banca
- Rischio connesso alla legge applicabile alla garanzia o alla controgaranzia;
- Rischio di pagamento delle commissioni e spese della Banca fino al definitivo svincolo e rilascio della Banca dal beneficiario, anche successivo alla scadenza della garanzia emessa;
- Rischio che il testo della garanzia emessa non sia conforme agli accordi con il creditore garantito o alla legge applicabile.
- Escussioni fraudolente, oppure effettuate in violazione del contratto garantito, da parte del beneficiario
- Rischio di variazione sfavorevoli delle condizioni applicabili al Cliente

**Condizioni economiche offerte**

---

**Spese**

Le seguenti condizioni economiche sono espresse in Euro. Gli importi indicano le commissioni o tassi massimi applicabili e sono validi fino a nuovo avviso e secondo i termini di legge. Non sono riportate spese e imposte previste per legge.

Qualora il conto sia denominato in valuta diversa dall'Euro, le condizioni economiche di seguito elencate saranno applicate al Cliente nel controvalore della valuta di denominazione del conto corrente, al tasso di conversione pubblicato su REUTERS (Euro Foreign Exchange Reference Rate - page ECB37) il giorno precedente l'operazione.

I costi sono maggiorati di IVA, ove applicabile.

| Prodotto/servizio                                    |                                                                                                                                                                         | EUR |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Emissione di garanzie e controgaranzie</b>        |                                                                                                                                                                         |     |
| Emissione di garanzie in Italia                      | 5,00% p.a. sul valore complessivo della garanzia. Minima Euro 350,00                                                                                                    |     |
| Emissione di garanzie all'estero                     | 5,00% p.a. sul valore complessivo della garanzia. Minima Euro 350,00                                                                                                    |     |
| Modalità di calcolo e liquidazione delle commissioni | Liquidazione periodica (mensile, trimestrale o semestrale) anticipata con calcolo dei giorni effettivi nel periodo di riferimento rispetto a anno commerciale (ACT/360) |     |
| Spese amministrative di emissione                    | Eur 350,00                                                                                                                                                              |     |
| Spese fisse di modifica                              | Eur 350,00                                                                                                                                                              |     |
| Spese di chiusura/estinzione della garanzia          | Eur 350,00                                                                                                                                                              |     |
| Spese di stesura testo                               | Eur 350,00                                                                                                                                                              |     |
| Spese di utilizzo/richiesta pagamento                | 0,25% FLAT su importo reclamato                                                                                                                                         |     |
| Spese reclamate da banche estere                     | A carico dell'emittente, salvo diversi accordi fra le parti                                                                                                             |     |
| Invio di comunicazioni a mezzo swift                 | Eur 50,00 per ciascun messaggio inviato                                                                                                                                 |     |
| Invio di comunicazioni a mezzo corriere              | Eur 100,00                                                                                                                                                              |     |
| Interessi di mora                                    | 2%                                                                                                                                                                      |     |

## Recesso e Reclami

### Recesso dal contratto

Non applicabile per le garanzie emesse. Per il fido concesso dalla Banca connesso all'emissione della garanzia, e non utilizzata, il cliente può recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta. La Banca può chiedere la costituzione di garanzie reali o personali al Cliente per il mantenimento in essere delle garanzie emesse. Può inoltre richiedere la sostituzione di sé con altro garante in caso intenda recedere dal rapporto con il Cliente o connesso alla garanzia.

### Reclami e mezzi di tutela stragiudiziale

Ogni Cliente può presentare reclamo alla Banca a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricezione, indirizzata a: **Responsabile Reclami– HSBC Continental Europe, Italy – Via Mike Bongiorno n.13 - 20124, Milano**, a mezzo posta elettronica certificata (PEC): [hsbcitaly@actaliscertymail.it](mailto:hsbcitaly@actaliscertymail.it), oppure a mezzo di posta elettronica al seguente indirizzo: [italycomplaints@hsbc.com](mailto:italycomplaints@hsbc.com).

La Banca fornirà risposta entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo, ad eccezione dei reclami relativi ai servizi di pagamento per i quali è previsto un termine di 15 giornate lavorative dal ricevimento del reclamo.

E1.1034978

Nei casi più complessi che richiedano ricerche e approfondimenti, il termine potrà essere prorogato fornendo al cliente una ragionevole e motivata risposta del ritardo e specificando il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà in ogni caso superare le 35 giornate lavorative.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta che ha ricevuto o non ha ricevuto risposta entro i termini indicati, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) qualora ne ricorrano le condizioni. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e per conoscere l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il Cliente può alternativamente esperire il procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, e quindi ricorrere:

- Al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) o chiesto alla Banca; oppure
- Ad altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

## Legenda

---

|                    |                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Euribor</b>     | Tasso lettera sui depositi interbancari alle varie scadenze rilevato alle ore 11 (CET) del giorno di determinazione del tasso e pubblicato dalla Federazione Bancaria Europea. |
| <b>Gruppo HSBC</b> | Gruppo bancario estero facente capo ad HSBC Holdings plc, banca di diritto inglese con sede legale in 8 Canada Square, E14 5HQ, Londra, Regno Unito                            |